

# Doppia cura dimagrante per le detrazioni al 19%

## Agevolazioni

Dal 2025 i nuovi tetti di spesa si uniscono alla riduzione per redditi oltre 120mila euro

Tutelati gli oneri sanitari  
La seconda soglia non scatta per gli interessi passivi

### Marcello Tarabusi

Il nuovo tetto alle spese detraibili, introdotto dalla legge di Bilancio 2025, si combina con la riduzione regressiva delle detrazioni per i redditi oltre 120mila euro: per i contribuenti ad alto reddito una corretta pianificazione fiscale degli oneri è indispensabile per mitigare gli effetti della duplice stretta. La combinazione degli effetti del nuovo articolo 16-bis del Tuir con i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 15 è oggetto di un'attenta analisi nella circolare 6/E/2025.

Per chi ha redditi oltre 75mila euro (soglia alla quale scatta il tetto agli oneri deducibili), ma non superiore a 120mila, dal 1° gennaio 2025 si applica solo il nuovo limite cumulativo di importo degli oneri e delle spese ammesse in detrazione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 30 maggio). Il nuovo plafond colpisce le spese, ossia la somma di tutti gli oneri indicati al quadro E del 730 o al quadro RP del modello Redditi (tranne spese sanitarie e investimenti innovativi, per cui resta la detrazione piena).

Superando la soglia di 120.000 euro di reddito, però, scatta anche la seconda tagliola, che non colpisce l'importo delle spese, ma incide direttamente sul bonus fiscale, che diminuisce progressivamente in proporzione al crescere del reddito, fino ad azzerarsi oltre 240mila euro.

L'interazione dei due meccanismi è resa più complessa dal fatto che

l'ambito di operatività delle due norme non è sovrapponibile: il décalage riguarda i soli oneri indicati nell'articolo 15 del Tuir e quindi non colpisce, ad esempio, le liberalità a Ets (articolo 83 del codice del terzo settore) o a partiti politici (regolate dal Dl 149/2013), e neppure i bonus edilizi. E tra le spese dell'articolo 15 sono escluse non solo quelle sanitarie, ma anche gli interessi passivi: che, quindi, saranno da conteggiare nel tetto massimo di spesa, ma una volta inseriti beneficiano di un bonus del 19% che non si riduce al crescere del reddito.

Un caso contrario è la detrazione per cani guida (salita a 1.100 euro dal 2025) che ha natura forfettaria, non collegata ad una spesa: pertanto non è falcidiata dal nuovo plafond. È, tuttavia, soggetta alla regressione.

Per calcolare lo sconto d'imposta effettivamente fruibile si dovrà quindi, dapprima, calcolare la detrazione teoricamente spettante, applicando le varie percentuali di legge (ad esempio 19% per le spese funerarie o scolastiche, 26% per donazioni a partiti, 50% per ristrutturazione prima casa e così via) alle spese ammesse (perché rientranti nel plafond, o perché non lo subiscono); dopodiché, sulla parte della detrazione calcolata su oneri disciplinati dall'articolo 15 del Tuir (escluse sempre spese sanitarie e interessi passivi), si dovrà applicare la formula di regressione proporzionale per determinare la quota effettivamente scomputabile nella liquidazione dell'Irpef dovuta.

La circolare n. 6/E contiene vari esempi di calcolo, dai quali si evince che la scelta di quali oneri escludere per superamento del tetto va fatta con grande attenzione, preferendo le spese disciplinate da norme diverse dall'articolo 15 del Tuir. Quest'ultimo, infatti, contempla detrazioni al 19%, con la sola eccezione delle liberalità a Onlus e cooperazione internazionale che vanno al 26% (soggette a décalage, che però è aggirabile se sulle stesse spese spetta la detrazione del 30% previsto dal Codice del terzo settore).

## L'ANTICIPAZIONE



**IL SOLE 24 ORE,  
30 MAGGIO 2025, P. 35**  
Sul Sole 24 Ore le prime indicazioni arrivate dalla circolare 6/2025 delle Entrate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

